



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Risarcimento per calunnia: ultime sentenze

Autore: Redazione | 21/01/2021



***Archiviazione, prova e termini per la richiesta di risarcimento del danno in caso di denuncia o querela calunniosa.***

# Chi chiede il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa deve provare il reato

Colui che invochi il **risarcimento del danno** per avere subito una **denuncia calunniosa** ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della **denuncia di un reato** costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate.

**Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11271**

## La semplice presentazione di una denuncia penale poi archiviata non è, di per sé, fonte di responsabilità e risarcimento danno

La denuncia di reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ex art 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del **delitto di calunnia**, poiché al di fuori di tale ipotesi l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale ed interrompendo così ogni nesso di causalità tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito.

Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che **la denuncia era calunniosa**, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato, in ragione del fatto che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata o che ha portato ad un procedimento penale conclusosi con **sentenza di assoluzione**, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di

**calunnia**, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante.

**Tribunale Livorno, 11/05/2020, n.367**

## **Responsabilità per denuncia penale e risarcimento**

Il giudice civile, stante l'autonomia dell'azione civile da quella penale può stabilire con libertà di giudizio se vi sia una responsabilità dell'autore della denuncia penale cui consegua il risarcimento del danno ex art. 2043 ed ex 2059 c.c., indipendentemente se vi sia stata l'improcedibilità dell'azione o un'assoluzione, dovendo conseguire la responsabilità solo se sia accertato che il denunciante abbia proposto una denuncia nella consapevolezza di accusare un innocente.

(Nel caso di specie, si era chiesto il **risarcimento del danno per diffamazione** dell'autore della denuncia penale poi archiviata, rigettando la Corte d'Appello il risarcimento del danno conseguente a diffamazione per la denuncia presentata potendo quest'ultimo discendere solo dall'accertamento del fatto di calunnia che non veniva ritenuto sussistente in sede civile avendo il denunciante rappresentato circostanze vere e richiesto l'accertamento dei responsabili).

**Corte appello Brescia sez. II, 14/04/2020, n.365**

## **Archiviazione di querela o denuncia: risarcimento danni possibile solo se è integrato il reato di calunnia**

In tema di **risarcimento danni** per una querela o denuncia di cui è stata disposta l'archiviazione sussiste solo se la denuncia integri il reato di calunnia.

(Nel caso di specie una Società di Energia elettrica aveva denunciato per abuso d'ufficio un tecnico della commissione pubblica d'inchiesta che secondo la società aveva dato un parere tecnico non veritiero prolungando il procedimento amministrativo, procedimento poi archiviato).

**Tribunale Grosseto, 27/03/2020, n.274**

In tema di **responsabilità civile** da reato di calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, oggetto della calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt. 651,652 e 654 c.p.p. in assenza di una ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione; pertanto, in difetto di specifica allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del **nesso di causalità** sussistente tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perché congruente con un'astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso d'ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della calunnia con riguardo alla situazione anteriore al promovimento dell'azione penale.

**Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.30988**

## **La semplice presentazione di denuncia poi archiviata non è, di per sé, fonte di responsabilità e risarcimento danno**

La denuncia di reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ex art 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché al di fuori di tale ipotesi l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale ed interrompendo così ogni nesso di causalità tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito.

Ne discende l'onere dell'attore di dimostrare che controparte avesse la **consapevolezza dell'innocenza** del denunciante, nei termini particolarmente rigorosi richiesti per la configurabilità del reato di calunnia, atteso che il mero errore, o anche il semplice dubbio sulla colpevolezza di quest'ultimo esclude la presenza dell'elemento soggettivo.

**Tribunale Milano sez. VI, 04/02/2020, n.960**

In caso di denuncia calunniosa, spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato, stante che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di **responsabilità** e risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante.

Da ciò deriva che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesto, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia ed il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.

**Tribunale Perugia, 24/10/2019, n.1649**

## **Ai fini del risarcimento dei danni derivanti da calunnia, è necessaria la dimostrazione del dolo**

La presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria per un fatto perseguibile d'ufficio è fonte di responsabilità risarcitoria nel caso in cui il processo si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato, solo se si dimostri che il denunciante era consapevole dell'innocenza del denunciato, atteso che, pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'**autorità giudiziaria**, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore.

**Tribunale Benevento sez. I, 02/09/2019, n.1470**

## **Termine e decorrenza della prescrizione**

# per l'azione civile del risarcimento del danno da calunnia

Il termine prescrizione di dieci anni previsto per il reato di calunnia - applicabile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche all'azione civile di **risarcimento del danno** - decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, poichè il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria - oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa- venga presentata (o comunque giunga) la falsa denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto.

**Cassazione civile sez. VI, 15/09/2017, n.21534**